

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 03 /2006

Il sottoscritto Dott. Luigi GIANNINI, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi giusta decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 ottobre 2002,

VISTA l'Ordinanza n. 44/1993 in data 21 luglio 1993 della Capitaneria di Porto di Brindisi con la quale era stato riorganizzato il servizio di facchinaggio e trasporto bagagli dei passeggeri da e per le navi ormeggiate alle banchine portuali – comprendente anche l'attività di assistenza ai passeggeri – affidando il medesimo al personale del Gruppo Portabagagli del Porto, secondo le direttive a suo tempo impartite dal Ministero della Marina Mercantile;

CONSIDERATO che l'attività svolta dal personale del Gruppo portabagagli è stata retribuita con una tariffa fissata dalla medesima Capitaneria di Porto con la precedente Ordinanza n. 115/1991 in data 4 dicembre 1991;

PRESO ATTO che, a seguito dell'istituzione nel porto di Brindisi dell'Autorità portuale, la competenza a regolamentare la materia dei servizi di supporto ai passeggeri è stata trasferita, ai sensi del D.M. 14 novembre 1994, alle stesse Autorità portuali e che, per quanto concerne lo specifico servizio reso dal gruppo portabagagli, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con nota n. 5201174 in data 18 maggio 1998, ha ribadito la competenza dell'Autorità portuale in materia;

CONSIDERATO che, giusta quanto previsto nel Piano Operativo Triennale, approvato dal Comitato portuale in data 1° aprile 2003, l'Autorità portuale ha avviato una complessa attività finalizzata ad una completa riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi portuali, anche allo scopo di abbattere i costi che gravano sul ceto armatoriale al fine di incentivarne la presenza nello scalo con un numero maggiore di vettori;

CONSIDERATO che tra i cennati servizi risulta incluso quello reso da lungo tempo in questo scalo dal Gruppo Portabagagli, la cui disciplina è ancora regolata dalle Ordinanze emanate *illo tempore* dalla Capitaneria di Porto di Brindisi;

CONSIDERATO inoltre che, anche in attuazione dell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 26 aprile 2005, è stata prevista la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori impegnati in attività portuali, attraverso il loro assorbimento da parte delle ditte/società aggiudicatrici dei bandi di gara emanati dall'Ente per l'affidamento dei servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che, allo scopo di riorganizzare il servizio su basi più adeguate alle esigenze del porto ed in adempimento della normativa in vigore, l'Ente ha proceduto ad emanare in data 28 ottobre 2005 il bando di gara finalizzato all'affidamento per un triennio del servizio di trasporto terrestre dei passeggeri e relativi bagagli, prevedendo l'assorbimento degli attuali nove soci-lavoratori del gruppo portabagagli da parte dell'aggiudicatario dell'appalto;

PRESO ATTO che la procedura di gara è stata ritualmente esperita in data 22 dicembre 2005, risultando aggiudicataria l'ATI Miccolis S.p.A. - S.T.P. Brindisi s.p.a.;



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

VISTO l'accordo sindacale sottoscritto in data 17 febbraio 2006 tra i rappresentanti dell'ATI sopra indicata e quelli del gruppo portabagagli in base al quale tutti e nove i lavoratori del gruppo portabagagli saranno assorbiti dalle ditte aggiudicatrici del servizio a far data dal 1° marzo 2006;

CONSIDERATO che il concreto avvio del servizio di trasporto terrestre dei passeggeri e relativi bagagli, consente di poter procedere all'abrogazione dei provvedimenti emanati dall'allora competente Capitaneria di Porto con i quali, tra l'altro, venivano stabilite le tariffe di remunerazione del servizio reso dal gruppo portabagagli;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

A far data dal giorno 21 marzo 2006, l'Ordinanza n. 44/1993 in data 21 luglio 1993 della Capitaneria di Porto di Brindisi, recante disposizioni in tema di riorganizzazione del servizio reso dal Gruppo Portabagagli del Porto, è abrogata.

Dalla medesima data diviene pertanto inefficace anche l'Ordinanza n. 115/1991 in data 4 dicembre 1991 della stessa Capitaneria di Porto con la quale venivano fissate le tariffe di remunerazione del servizio reso dal citato gruppo portabagagli.

Sono altresì abrogate tutte le eventuali altre Ordinanze, disposizioni e provvedimenti concernenti il servizio reso nel porto di Brindisi dal gruppo portabagagli che siano in contrasto con quanto sancito ai capoversi precedenti.

Art. 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Brindisi, li 21 marzo '06



IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Giannini".

A handwritten signature in black ink, partially visible on the left side of the page.

A handwritten signature in black ink, partially visible at the bottom left of the page.